## Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



## Scuola Secondaria di 1º grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia

Via F.sco FERLAINO - 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 - fax 0968 400084 https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it -- e-mail czic863005@istruzione.it / czic863005@pec.istruzione.it c.f. 82006260796 - c.m. CZIC863005



CIRCOLARE n° 62

Alla Comunità Scolastica Alla Commissione Elettorale Agli atti

OGGETTO: pubblicazione ricorsi avverso esiti elezioni 26 e 27 novembre 2023 e rispettivi riscontri

Si comunica alla comunità scolastica e agli interessati che nella sezione avvisi sono stati pubblicati i ricorsi presentati avverso gli esiti della consultazione elettorale dei giorni 26 e 27 novembre e i relativi riscontri da parte del Dirigente Scolastico, a cui la Commissione Elettorale ha demandato la determinazione finale.

Per garantire la massima trasparenza e, nel contempo, la privacy delle persone coinvolte e/o nominate nei ricorsi, gli atti sono stati anonimizzati e tutti i dati anagrafici/riferimenti personali sono stati cancellati. Pertanto, si potranno leggere le motivazioni dei ricorsi e le argomentazioni dei rispettivi riscontri. E' diritto di qualsiasi membro della comunità scolastica richiedere l'accesso ai documenti originali.

Giova precisare, altresì, a beneficio di una corretta informazione sulle procedure di voto, che, dall'analisi dei documenti elettorali, la sottoscritta ha rinvenuto un errore commesso a seguito di una contestazione (giuridicamente infondata) di un rappresentante di lista: in una scheda votata a favore della lista n°2, recante il contrassegno su tutte e tre preferenze, il voto, pur assegnato alla lista, non è stato attribuito a nessuna delle tre consigliere. Tale procedura non è corretta, in quanto, per norma, il voto di preferenza si sarebbe dovuto attribuire alla prima candidata della lista (c.d. capolista), ai sensi dell'art.15 del DPR 104 del 2003, che al comma 9 statuisce: "Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime".

Tale principio, d'altronde, è recepito nella stessa **Ordinanza Ministeriale 215/1991, che** all'art. 43, comma 7 precisa: <u>"Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti".</u>

Nel caso di specie, l'errore non ha cambiato nulla ai fini dell'attribuzione dei seggi, pertanto non se ne è fatta menzione, fatto salvo il diritto della capolista della lista n°2 di vedersi attribuita una preferenza in più.

Tuttavia, è bene tenere presente la corretta procedura, in vista delle future elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale, dal momento che, in astratto, anche una sola preferenza può fare la differenza e incidere in modo rilevante nell'attribuzione dei posti di consigliere, nell'ambito di una stessa lista, nel caso in cui due candidati si trovino in situazione di parità. Dunque, se, ad esempio, si possono esprimere due preferenze, ma l'elettore appone il contrassegno su tre o più candidati, vanno annullate solo le preferenze eccedenti e vanno validate le prime due preferenze espresse.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Mongiardo Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93